

**La presunta “accidentalità e l’importanza  
dell’elemento soggettivo negli illeciti di inquinamento idrico**

**LA CASSAZIONE CONFERMA: LA MANCATA ATTUAZIONE DI “DILIGENTI” E  
“CONTINUI” CONTROLLI DA PARTE DI CHI GESTISCE LO SCARICO  
COSTITUISCE COLPA RILEVANTE AI FINI DEI REATI CONSEGUENTI**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

**Il fatto.** La sentenza 7 marzo 2012 n. 8932 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Ferrua – Rel. Rosi) affronta l’aspetto degli elementi soggettivi nel contesto dei reati in materia di scarichi aziendali. La decisione del Supremo Collegio deriva da un ricorso proposto da un titolare di azienda contro una sentenza di Corte di Appello che a sua volta aveva confermato la sentenza emessa da un Tribunale che aveva condannato il ricorrente perché, in qualità di delegato ambientale di uno stabilimento industriale ed in violazione dell’art. 137, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consentiva lo sversamento (in un corso d’acqua pubblico) di acque industriali denominate SL4 (scarico di acque di raffreddamento), con una concentrazione di piombo e rame superiore ai limiti consentiti dalla legge e dell’autorizzazione integrata ambientale. Contro tale sentenza aveva proposto ricorso l’imputato chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla sussistenza della colpa (ed è questo il punto di principale interesse di questo nostro commento). Il ricorrente, in particolare, lamentava l’assenza di qualsiasi accertamento relativo alla concreta verificabilità dell’evento. A parere del ricorrente, lo sversamento delle acque contaminate dai composti chimici (residui della c.d. burattazione) sarebbe da ricollegare al deterioramento di una lastra in metallo cementata posta sulla parete della vasca di contenimento, della quale sarebbe stato difficile accertarne l’esistenza, perché sottostante al piano di calpestio della fabbrica, e non segnalata nella mappatura dell’impianto, che risaliva all’attività di precedenti direttori di stabilimento. In sostanza, affermava il ricorrente che lo sversamento nelle acque fluviali dei composti di rame e piombo, determinato dal deterioramento della lastra di metallo, sarebbe stato per sua natura imprevedibile perché non conosciuto né conoscibile, difettando, pertanto, i presupposti per un giudizio di responsabilità soggettiva a titolo di colpa. La sentenza, a parere del ricorrente, avrebbe omesso di valutare, altresì, il concreto contesto produttivo in cui opera lo stabilimento industriale, non considerando, in particolare, le ampie dimensioni dell’impresa, la esistenza e l’adeguatezza di un meccanismo di segnalazione del guasto tecnico della pompa, le ispezioni cui l’impresa stessa viene periodicamente sottoposta.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -  
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma la Cassazione dichiara che “il ricorso é infondato”. Con quale motivazione? In punto di fatto il Collegio osserva che “con riferimento alla doglianza relativa alla mancata valutazione della colpa, sotto il profilo della evitabilità in concreto dell'evento, i giudici di appello hanno fornito ampia risposta ad identica censura già sollevata in tale sede, laddove, attraverso le risultanze probatorie, hanno posto in evidenza che la vasca di raccolta delle acque reflue posta al di sotto del piano in cui si svolgeva la lavorazione con il buratto (composto utilizzato dall'impresa nel processo produttivo), risultava facilmente accessibile e dunque agevolmente ispezionabile, essendo coperta da una semplice lamiera. Il diligente controllo delle pareti della vasca avrebbe, pertanto, consentito di individuare la lastra metallica corrosa. Anche per quanto riguarda il guasto tecnico della pompa che consentiva di trasferire i composti chimici in altri comparti per la depurazione, i giudici di appello hanno dato atto che per rilevare il malfunzionamento del sistema di drenaggio sarebbe stato sufficiente - oltre ad un sistema di segnalazione guasti più consono agli standards di una più moderna impresa - la semplice constatazione che per sette giorni, l'impianto di trattamento dei reflui non aveva ricevuto alcun apporto dalla vasca di raccolta, nonostante le attività produttive non fossero state interrotte. In tema di tutela delle acque e dell'inquinamento, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che grava sul destinatario del precetto la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa (sez. 3, n. 6416 del 12/4/1999, Barbuti , Rv. 213755). I giudici di merito correttamente, dunque, hanno escluso l'accidentalità dell'evento, poiché, come evidenzia la sentenza impugnata, l'adozione di un sistema di controlli, anche il più basilare, avrebbe consentito di scongiurare il verificarsi dello sversamento. Il ricorso ad un sistema di allarme per la segnalazione dei guasti alla pompa all'interno della vasca di raccolta, il monitoraggio del funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, il controllo della qualità degli scarichi nel fiume erano tutte attività riconducibili al dovere di diligenza gravante sull'imputato. Sicché è stato ritenuto sussistente in capo all'imputato un difetto di diligenza per non aver adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate a mantenere gli scarichi di acque reflue nei limiti di legge. D'altra parte, la circostanza che in precedenza, periodicamente, fossero state effettuate delle ispezioni è stata ritenuta dai giudici di secondo grado non idonea ad escludere la responsabilità del ricorrente, poiché il dovere di vigilanza deve caratterizzarsi per continuità ed implica l'adozione di sistemi di sicurezza, che evitino inquinamenti (sez. 3, n. 1054 del 15/11/2002, Branchesi, Rv. 223289). L'elemento soggettivo della colpa è stato, dunque, legittimamente ravvisato nell'imputato ed i giudici di appello hanno fornito corretta e congrua motivazione circa la sussistenza di tale elemento, sicché non sussistono i presupposti per censurare il percorso argomentativo seguito nel giudizio di merito (cfr. per tutte sez. 6, n. 22256 del 24/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.”.

**Il nostro commento.** Questa sentenza conferma una linea “storica” della Cassazione che – praticamente da sempre – non giustifica leggerezze e superficialità nei controlli interni aziendali in materia di gestione degli scarichi ma – al contrario – pretende la massima solerzia ed attenzione da parte del titolare (o del suo delegato) affinché malfunzionamenti, guasti e difetti vari possano essere individuati in tempo utile per evitare sversamenti fuori norma. La colpa viene dunque correttamente individuata – come sempre – dalla Cassazione nel contesto di un mancato controllo proporzionato al livello della situazione in essere.

Si vedano in particolare questi punti della motivazione: “ (...) i giudici di appello (...) hanno posto in evidenza che la vasca di raccolta delle acque reflue posta al di sotto del piano in cui si svolgeva la lavorazione con il buratto (...), **risultava facilmente accessibile e dunque agevolmente ispezionabile, essendo coperta da una semplice lamiera. Il diligente controllo delle pareti della vasca avrebbe, pertanto, consentito di individuare la lastra metallica corrosa.** (...)”. Ed ecco il punto fondamentale, a nostro avviso: la pretesa del diligente controllo da parte di colui che gestisce lo scarico su tutti i meccanismi e sistemi inerenti lo scarico stesso. Diligente controllo. In alternativa al quale esiste – come è logico – la colpa... Ma la Corte non si limita solo a far derivare tale negligenza dalla mancata constatazione tecnica di un danno, ma evidenzia anche: “ (...) Anche per quanto riguarda il guasto tecnico della pompa che consentiva di trasferire i composti chimici in altri comparti per la depurazione, i giudici di appello hanno dato atto che per rilevare il malfunzionamento del sistema di drenaggio **sarebbe stato sufficiente - oltre ad un sistema di segnalazione guasti più consono agli standards di una più moderna impresa - la semplice constatazione che per sette giorni, l'impianto di trattamento dei reflui non aveva ricevuto alcun apporto dalla vasca di raccolta, nonostante le attività produttive non fossero state interrotte.** (...)”. Quindi anche un dovere di diligenza inteso in senso più lato, come attività di sensibilità di osservazione logico-induttiva che il Collegio pretende da chi gestisce lo scarico. Pertanto non basta un semplice ed asettico rispetto di protocolli teorici per andare esente da colpa, ma la diligenza vuole qualcosa in più: una attenzione vera e specifica a tutto campo per prevenire a livello sostanziale – e non solo formale – guasti e danni che a loro volta provocano sversamenti.

Ma – poi – un altro punto in diritto è fondamentale in questa motivazione: non esiste – e non può esistere – un protocollo standard generale, una prassi formale unica, ma “(...) in tema di tutela delle acque e dell'inquinamento, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che **grava sul destinatario del precetto la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa** (...)”. Cosa vuol dire questo in parole povere? Che è onere preciso di chi gestisce lo scarico contestualizzare il suo impegno di diligenza per tarare bene ed in modo sostanziale – e non solo meramente formale – tutte le problematiche potenziali dello scarico ed attivare – caso per caso con un modello comportamentale preciso e redatto per quello specifico impianto – tutte le misure idonee atte

ad evitare sversamenti. L'onere è del titolare (o del delegato) e tale onere viaggia attraverso una diligenza che non può essere astratta o basata su fredde risposdenze a protocolli standard, rispettati i quali ci si ritiene esenti da colpa, ma deve essere concretizzato in un impegno concreto e diretto – sostanziale ed adeguato al caso concreto – per prevenire quello che è tecnicamente prevedibile ed evitabile. Altrimenti siamo nel campo della colpa.

Molte volte in sede processuale si cita il carattere “accidentale” dell'evento di scarico *contra legem* per superare l'elemento colpa a carico di chi gestisce lo scarico. E tale presunta “accidentalità” nella percezione diffusa di molti titolari di azienda rappresenta quasi sempre una speranza – anche dietro maldestro consiglio di qualche cattivo maestro – per cercare di superare i livelli della colpa in questi casi, quasi che nel pensiero comune basta dimostrare tale circostanza astratta per essere automaticamente resi esenti da sanzione penale. Ma in realtà non è affatto così. E storicamente nella giurisprudenza della Cassazione sui gusti in materia di scarichi non è mai stato così. Ed infatti in questa motivazione la Corte ribadisce un proprio principio stabile: “ (...) I giudici di merito correttamente, dunque, hanno escluso l'accidentalità dell'evento, poiché, come evidenzia la sentenza impugnata, **l'adozione di un sistema di controlli, anche il più basilare, avrebbe consentito di scongiurare il verificarsi dello sversamento.** Il ricorso ad **un sistema di allarme** per la segnalazione dei guasti alla pompa all'interno della vasca di raccolta, il monitoraggio del funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, il controllo della qualità degli scarichi nel fiume erano tutte attività riconducibili **al dovere di diligenza gravante sull'imputato.** Sicché è stato ritenuto sussistente in capo all'imputato **un difetto di diligenza** per **non aver adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate a mantenere gli scarichi di acque reflue nei limiti di legge.** (...)”. Ed ecco – dunque – che nella motivazione tornano le parole chiave di “diligenza” e “difetto di diligenza”; ma collegate a cosa? Al non aver adottato in tempo ed in modo idoneo – e dunque sottolineiamo noi: contestualizzato – tutti quegli accorgimenti tecnici che erano – appunto tecnicamente – possibili e che – se attivati – avrebbero consentito di evitare lo sversamento. Questo è un punto fondamentale della motivazione. L'accidentalità resta esclusa proprio dalla mancata diligenza (tecnica) originaria, che ne costituisce vizio genetico di fondo primario e va ad inficiare in modo metastatico tutto il sistema (inevitabilmente e conseguentemente “non diligente”) di controlli successivi. E da qui scatta la colpa. La pretesa accidentalità viene – dunque – rovesciata come lettura in una specie di elemento a supporto delle valutazioni della mancata diligenza e – dunque – a supporto della colpa. Accidentalità – nella percezione comune di alcune linee interpretative – fa rima con “guasto tecnico” che per sua natura viene spesso considerato imprevedibile e – dunque – appunto accidentale.

Ma sulla infondatezza della presunta giustificazione giuridica derivanti dai “guasti accidentali” (sia sugli scarichi, che sui depuratori) ci siamo sempre espressi da tempo su queste pagine che in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>1</sup> e ci sembra che la Cassazione continui a seguire la linea che abbiamo sempre indicato come dominante in sede giurisprudenziale.

Anche il diffuso tema dei “precedenti positivi” viene smentito dalla Cassazione. Infatti in molti ambienti aziendali ancora sussiste la convinzione – derivante dal “Codice Così Fan Tutti”<sup>2</sup> e dalle nozioni dei sopra citati cattivi maestri – che una pretesa pregressa attività di ispezione,

---

<sup>1</sup> Dal volume “**Scarichi & Scarichi - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi**” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) Sulle mancate forniture di energia elettrica la Cassazione ha stabilito, fin dalla vigenza della pregressa legge-Merli, che: “non costituisce caso fortuito o forza maggiore l'interruzione del ciclo depurativo dovuto a una mancanza di corrente” (Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 21 maggio-3 luglio 1996, Prignacchi). Come si vede, la giurisprudenza della Cassazione sul riconoscimento della causa di giustificazione del caso fortuito e della forza maggiore è stata assai rigorosa. In particolare poi la Corte afferma che il superamento dei limiti tabellari conseguente all'arresto del ciclo depurativo di tipo biologico a causa di un'interruzione involontaria dell'erogazione di corrente elettrica non costituisce fatto imprevedibile e idoneo a escludere la responsabilità penale. Tale evento non assume infatti i caratteri dell'eccezionalità e dell'inevitabilità necessari per escludere l'affermazione di colpevolezza del titolare dell'impianto. Le sentenze sul punto escludono tutte l'esistenza di una causa di giustificazione quando il superamento dei limiti tabellari sia dovuto alle conseguenze dell'inclemenza dei fattori atmosferici perché lo scarico “causato da un temporale, non può dirsi conseguenza di caso fortuito poiché il fenomeno atmosferico risulta essere prevedibile e non esclude, quindi, la responsabilità penale per il superamento dei limiti tabellari” (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza dell'8 aprile 1999, n. 1877). Nessuna giustificazione è prevista inoltre per i guasti meccanici: “Sussiste responsabilità penale (...) per scarico senza autorizzazione ed oltre i limiti tabellari di acido solforico, con conseguenza di moria di fauna ittica, se il guasto dell'impianto tecnico non è stato impedito sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e non sono stati predisposti strumenti tecnici supplementari adeguati e idonei ad evitare comunque il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali” (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 9 aprile 1999, n. 4522). Dunque i guasti e gli eventuali blocchi del depuratore vanno letti e valutati in ordine al generale sistema di previsione sul dolo e sulla colpa del nostro ordinamento giuridico. E pertanto possono essere considerati esenti da responsabilità a carico del titolare dell'azienda (o del “gestore” in senso formale se esiste) soltanto laddove costituiscono un fatto imprevisto ed imprevedibile e dunque un evento eccezionale che non poteva essere affrontato con la normale diligenza che deve essere adottata in questi casi da chi ha la titolarità di un impianto simile. (...)”.

<sup>2</sup> **Codice Così Fan Tutti**: definizione ideata dalla redazione di “Diritto all'ambiente” per indicare l'insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da “Diritto all'ambiente” e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da “Diritto all'Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

controllo o comunque verifica che abbia – in precedenza – attestato (magari solo sulle carta o formalmente) uno stato di regolarità delle cose e delle strutture, costituisca una specie di assicurazione anche per il futuro; nel senso che – di fatto – abbiamo effettuato quelle verifiche, tutto andava bene, di più non potevamo fare, e dunque quello che è successo dopo assume automaticamente il carattere di “accidentale” e dunque di imprevedibile rispetto al controllo che era stato già eseguito in precedenza. Questa tipologia di cultura è ancora abbastanza diffusa nei contesti aziendali. Ma è totalmente infondata.

Infatti la Corte in questa motivazione chiarisce: “ (...) D'altra parte, **la circostanza che in precedenza, periodicamente, fossero state effettuate delle ispezioni è stata ritenuta dai giudici di secondo grado non idonea ad escludere la responsabilità del ricorrente, poiché il dovere di vigilanza deve caratterizzarsi per continuità** ed implica l'adozione di sistemi di sicurezza, che evitino inquinamenti (...)”. Ed ecco dunque il punto di base: la “continuità” dei controlli. Che non devono essere – come qualcuno ritiene – standardizzati e meramente formali, ma continui e – aggiungerei noi – sostanziali e pieni di contenuti reali. Finalizzati realmente a raggiungere quella che è la *ratio legis* della norma in esame: evitare gli sversamenti contro le regole normative.

La sentenza in commento – oltre che riportare dati utilissimi per i titolari di aziende con scarichi attivi – risulta interessante anche per gli organi di controlli ed in particolare per le forze di polizia giudiziaria ambientale e gli organi tecnici deputati ai controlli atteso che – molto spesso – in sede di verifica degli scarichi ci si limita ad effettuare prelievi ed analisi a livello tecnico e scientifico **e non si approfondisce invece anche l'elemento soggettivo del reato eventualmente emerso**. Anche qui una viziata cultura storica – con analoghi cattivi maestri sul fronte dei principi di ispezione – ritiene che questi sono reati a “*responsabilità oggettiva*”, nel senso che basta dimostrare il superamento tabellare in sede di prelievo/analisi ed automaticamente scatta l'illecito penale conseguente. Ma non è affatto così. E la motivazione di questa sentenza lo dimostra ancora una volta.

**Infatti tale motivazione è di fatto basata solo sugli elementi soggettivi del reato**, e solo incidentalmente affronta gli aspetti oggettivi. E questo dimostra ancora una volta la fondatezza di una “antica” linea di pensiero, esposta da sempre in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>3</sup>, in base alla quale anche in materia di violazioni relative agli scarichi idrici (come

---

<sup>3</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientaledizioni.net](http://www.dirittoambientaledizioni.net)): “ (...) Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattito, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va

per i rifiuti ed ogni altro settore ambientale) non basta accertare e documentare nella comunicazione di notizia di reato al PM gli elementi oggettivi del fatto, ma si deve in modo analogo e con altrettanto spazio dedicare un esame anche agli elementi soggettivi che invece ancora oggi molti operatori di PG (e tecnici con funzioni di PG) sottovalutano.

In questa sentenza – come appare chiaro – tutto il problema di principio è solo a livello di elemento soggettivo e l'accertamento in questi casi, se è privo di elementi in tal senso, praticamente non serve a nulla (pur in presenza di prelievi ed analisi).

Dunque, in conclusione, da questa motivazione – che si attesta sulla linea storica della Cassazione in materia – non si traggono novità sorprendenti quanto a livello di principi (in quanto l'orientamento della Corte è stato sempre questo), ma si percepiscono termini e punti

---

sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. (...) Nel campo degli inquinamenti idrici - ad esempio - il fatto oggettivo del reato è costituito dallo sversamento delle acque reflue di scarico fuori tabella e/o dalla palese alterazione del colore e della natura delle acque del fiume sottostante. Ambedue i dati oggettivi vengono rilevati ed assicurati a livello probatorio dai campionamenti eseguiti sul posto e dalle successive analisi di laboratorio. Ma resta ancora da accertare se il titolare dello scarico, che ha oggettivamente cagionato il riversamento fuori tabella così documentato, è poi colpevole rispetto a tale evento e se egli può essere in qualche modo considerato responsabile. Soltanto una cultura giuridica antica ed arcaica può ritenere che solamente sulla base dei dati dei reperti analitici o fotografici oggettivi raccolti e dal conseguente nesso di collegamento sempre obiettivo con il titolare dello scarico, quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere come responsabilità appunto oggettiva dell'evento in questione. Va infatti adesso esaminato l'elemento soggettivo a suo eventuale carico, e cioè se sussiste il dolo o la colpa, perché in assenza di uno di questi due elementi gli aspetti oggettivi da soli non sono sufficienti per poter ritenere penalmente responsabile il titolare dello scarico in ordine all'evento in esame. (...)"

di passaggi specifici molto attuali ed interessanti, con le “parole chiave” che abbiamo cercato di evidenziare, e che possono essere considerate una decodificazione di lettura aggiornata ed attuale anche in riferimento al dibattito in atto sulla necessità per le aziende di dotarsi di modelli organizzativi idonei in tema ambientale.

Da questa motivazione ci sono utili spunti anche per quel settore come linee generali di base. Oltre che – come abbiamo visto – chiarimenti molto significativi su alcuni aspetti specifici per la gestione aziendale degli scarichi, a livello di comportamento soggettivo, che sono certamente surrogativi rispetto a credi di prassi diffuse.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 25 aprile 2012

**PER UN APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI...**



<http://shop.dirittoambiente.net/>